

- b) i riferimenti all'inclusione integrale nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti all'inclusione proporzionale nel consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, dello stesso regolamento; e
- c) gli importi di cui agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinati tenendo conto della quota di capitale detenuta dall'ente in tali imprese.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1241

